

2
3
4 Il Partito della Rifondazione Comunista e' libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, donne e uomini, che - ispirandosi ai valori del socialismo e al pensiero marxista, innovando la tradizione dei comunisti italiani, nello spirito della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana, si muovono per la trasformazione in senso socialista della societa' e dello Stato. I comunisti lottano perch, in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di liberta' dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarieta' internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per costruire una societa' democratica di donne e di uomini liberi, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di liberta' delle donne e contro ogni forma di oppressione, di discriminazione, di sfruttamento.

5
6
7 I - L'ADESIONE AL PARTITO

8
9 1) Possono iscriversi al Partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta' e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalita', e dalla confessione od opinione religiosa ne condividono il programma e i valori fondativi.

10
11 2) La domanda di iscrizione e' rivolta all'organizzazione di base nel cui territorio si trova la residenza di chi richiede, o a quella del luogo di lavoro o di studio.

12 Qualora tale organizzazione non esista, la domanda di iscrizione deve essere rivolta alla segreteria della federazione.

13 Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato. Contro di esso e' ammesso il ricorso agli organismi di garanzia.

14 Non e' ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica. E' fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purch, l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista abbia rapporti ufficialmente stabiliti.

15 L'iscrizione al Partito e' incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

16
17
18 II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

19
20 3) Ogni iscritta/o ha diritto:

21 a) di partecipare all'attivita', al dibattito e alle decisioni del Partito con liberta' di iniziativa e di proposta;

22 b) di essere informata/o delle decisioni e delle discussioni che intervengono nelle varie istanze anche attraverso appositi strumenti informativi a cura degli organismi dirigenti;

23 c) di esprimere e sostenere le proprie idee;

24 d) di comunicare agli organi dirigenti ed agli organi di informazione del Partito opinioni e suggerimenti, nonch, criticarne l'attivita';

25 e) di essere informata/o delle critiche e degli addebiti mossigli;

26 f) di mantenere ed esporre anche pubblicamente le proprie posizioni politiche, ancorche' diverse rispetto a quelle di maggioranza;

27 g) di eleggere gli organismi dirigenti e di garanzia ed essere eletta/o a farne parte;

28 h) eleggere ed essere eletta/o delegata/o ai congressi di ogni istanza.

29
30 4) Ogni iscritta/o deve:

31 a) essere coerente con gli obiettivi fondamentali del Partito e contribuire all'attuazione delle sue scelte politiche;

32 b) partecipare attivamente alla vita di partito;

33 c) sostenere e diffondere gli strumenti di informazione del Partito;

34 d) operare nel pieno rispetto della democrazia interna;

35 e) contribuire al finanziamento del Partito;

36 f) votare e far votare le liste e le/i candidate/i del Partito in ogni tipo di consultazione elettorale, nonch, le liste e le/i candidate/i che abbiano il sostegno del Partito;

37 g) promuovere nuove adesioni al Partito;

38 h) contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

39
40 5) Ogni istanza di Partito promuove, in stretto raccordo con le istanze
superiori, le iniziative ritenute piu' idonee a perseguire gli obiettivi
politici del Partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto
della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali,
nonch, delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo
fra due congressi nazionali.

41
42
43 6) Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite
dallo Statuto.

44 . La funzione dirigente si esprime nel:

45 a) promuovere la partecipazione democratica e l'attivita' politica di tutte/i
le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche
attraverso l'attivita' di formazione; assicurare la circolazione delle
informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni;

46 b) organizzare l'attivita' politica in modo da favorire la piu' ampia
partecipazione;

47 c) proporre decisioni operative e far si' che le decisioni assunte trovino
concreta applicazione;

48 d) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle
decisioni assunte;

49 e) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano
la possibilita' di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

50
51 7) Il libero dibattito e la pluralita' delle posizioni rappresentano l'essenza
della vita democratica del Partito che e' impegnato nei suoi organismi alla
ricerca costante della sintesi.

52
53 8) Non e' ammessa la formazione di correnti, frazioni o gruppi in forma
organizzata all'interno del Partito. In fase congressuale e' ammessa
l'aggregazione sulla base di piattaforme. Conclusa la fase congressuale le
aggregazioni non sono piu' ammesse.

54
55 9) Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono
promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli
iscritte/i secondo norme e modalita' stabilite di volta in volta.

56
57 10) Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del Partito deve essere sancito
dal voto. L'esito della votazione, debitamente verbalizzato, deve essere
immediatamente proclamato.

58
59
60 III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

61
62 11) L'organizzazione del Partito si articola in circoli, federazioni e comitati
regionali.

63
64 12) Il circolo e' l'istanza fondamentale del Partito. Il circolo e' territoriale
(comunale, subcomunale ed intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio.

65
66 13) L'iniziativa per la costituzione dei circoli e' assunta dal comitato politico
federale. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono
nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito
di lavoro o di studio.

67
68 14) La costituzione dei circoli e' in ogni caso sempre deliberata dal comitato
politico federale. Salva diversa decisione del comitato politico federale stesso
non puo' farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con
meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10 iscritte/i.

69
70 15) Organo fondamentale del circolo e' l'assemblea delle/degli iscritte/i.
L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del
segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Puo' essere convocata dalla
segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto
delle/degli iscritte/i.

71
72 16) Ogni circolo e' diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o.
Puo' essere costituita anche una segreteria ove cio' si renda necessario. Il
comitato direttivo e' eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o,
Tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a
maggioranza di voti.

- 74 17) La federazione e' costituita di norma su base provinciale. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.
- 75
- 76 18) Nei paesi di emigrazione delle/dei lavoratrici/ori italiane/i possono essere costituite federazioni del Partito della Rifondazione Comunista. Vi aderiscono le/gli italiane/i residenti all'estero sulla base delle norme del presente Statuto e con i medesimi diritti e doveri. Nei paesi dove siano costituite piu' federazioni le/i rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale. Analogo coordinamento e' costituito tra le federazione dei paesi della Unione Europea e della Confederazione Svizzera.
- 77
- 78 19) Su argomenti di particolare interesse la federazione puo' dar vita a consulte e commissioni aperte anche ad apporti esterni al Partito. Nelle aree in cui e' presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Nelle realta' territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.
- 79
- 80 20) Nelle regioni con piu' federazioni si costituisce un comitato politico regionale. Il comitato regionale e' composto da rappresentanti di tutte le federazioni elette/i dai rispettivi comitati politici federali secondo criteri - proporzionali al numero delle/degli iscritte/i, con possibilita' di differenziazione regione per regione - fissati dalla direzione nazionale. Il comitato politico regionale puo' integrare le/i proprie/i componenti con una quota non superiore al dieci per cento. Tali rappresentanti devono essere elette/i entro due mesi dalla conclusione del congresso nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del comitato politico regionale le/i segretarie/i di federazione ed il capogruppo nell'assemblea legislativa della Regione. Il comitato politico regionale elegge il collegio regionale di garanzia.

81

82

83 IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE

84

- 85 21) Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, e' sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista.

86

87 V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

88

- 89 22) Si istituisce l'organizzazione delle/dei Giovani Comuniste e Comunisti. Ne fanno parte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che volontariamente aderiscono al Partito mediante la tessera dei Giovani Comunisti. Tale organizzazione e' comunque interna al Partito a tutti gli effetti.

90 Le/i Giovani Comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al Partito deve essere effettuata presso il circolo di competenza.

- 91 L'organizzazione delle/dei Giovani Comuniste/i promuove iniziative e campagne, costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, favorisce la creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i al Partito.
- 92 L'assetto organizzativo delle/dei giovani comuniste/i si struttura su due livelli: di federazione e nazionale. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima e' l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. Tale assemblea elegge un coordinamento ed una/un coordinatrice/ore. Le/I coordinatrici/ori provinciali nominano un coordinatore regionale. A livello nazionale ogni anno viene convocata dalla direzione nazionale la conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale nel numero di 40 membri, che al suo interno elegge un esecutivo nazionale, composto al massimo da 8 membri ed una/un coordinatrice/ore nazionale. La/Il coordinatrice/ore nazionale e' eletto su proposta della direzione nazionale.
- 93 La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale.
- 94 La/Il coordinatrice/ore regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale.
- 95 La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale.

96

97

98 VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

99

100

23) Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono in conferenza periodica a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro. La conferenza e' convocata dal comitato politico nazionale e puo' articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. Il comitato politico federale puo' convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessita'.

101

102

103

104 VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE

105

106

24) Le donne comuniste si riuniscono in conferenza periodica a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere. La conferenza e' convocata dal comitato politico nazionale e puo' articolarsi a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

107

108

109 VIII - I CONGRESSI

110

111

25) Il congresso e' per ogni istanza del Partito il massimo organo deliberativo. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del Partito nel suo complesso. I congressi di federazione e di circolo definiscono la politica delle rispettive organizzazioni.

112

113

26) Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere nel dibattito opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

114

115

27) Il congresso di circolo e' costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma ogni anno. Puo' essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale nonch,, sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

116

117

28) Il congresso di federazione e' costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed e' convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Puo' essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta motivata di circoli che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale - di cui fanno parte di diritto, come previsto dall'art. 35, le/i segretarie/i dei circoli - ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale.

118

119

29) Il congresso nazionale e' costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. Puo' essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al Partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello. Il congresso nazionale elegge, per la parte di sua competenza, il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia, stabilendone il numero dei componenti entro i limiti di cui all'art. 50 del presente Statuto. L'integrazione del comitato politico nazionale, effettuata in sede di congresso nazionale, deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale dell'ottanta per cento di rappresentanza territoriale, calcolata sull'insieme del comitato politico nazionale stesso.

120

Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

121

122

30) Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali occorre fare in modo che vi siano rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori, di giovani. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovra' essere

proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti

123
124
125
126
127

IX- LE CONFERENZE

31) Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici, le modalita' di svolgimento e di partecipazione. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e possono essere anche aperte a realta' esterne al Partito.

128
129

32) Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

130
131

X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI

132
133
134

33) Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del Partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale ed al comitato politico nazionale. Le riunioni di tali organismi sono convocate dalla/dal Presidente ovvero dalla/dal Segretario/o su iniziativa dell'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.

135
136

34) Il comitato direttivo di circolo dirige l'attivita' politica del Partito a livello locale ed e' eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43. Esso elegge al suo interno la/il Segretario/o e, ove si renda necessario, una segreteria.

137
138

35) Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attivita' dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza. Ne fanno parte di diritto, le segretarie ed i segretari dei circoli della federazione. La sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico federale. Le/i componenti del comitato politico federale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarati decaduti dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia. Elegge fra i suoi membri la/il segretario/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.

139

La/Il segretario/o, la/il tesoriera/e ed la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.

140

Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro, con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale. Il comitato politico federale discute annualmente un rapporto su l'attivita' delle/degli elette/i nelle liste del Partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal Partito.

141
142

36) Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. In conformita' agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuita' dell'attivita' politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni:

143
144

- scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione;

145

- piano di lavoro della federazione;

146

- questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione;

147

- costituzione di nuovi circoli.

148

- costituzione di coordinamenti comunali, zonali o circoscrizionali.

149
150

- 151 37) Il comitato politico regionale ha il compito di coordinare l'attivita' delle organizzazioni di partito nella regione, di promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo, di curare l'attivita' formativa, di elaborare la piattaforma politica e di attuare gli indirizzi programmatici concernenti la dimensione regionale, di definire le liste per le elezioni regionali, di decidere le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale, di raccordare e orientare sul piano politico e organizzativo gli indirizzi delle federazioni con quelli degli organismi nazionali. Il comitato politico regionale elegge fra i suoi membri una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria. Puo' eleggere una/un presidente. La carica di segretaria/o regionale e' incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.
- 152
153 38) Il comitato politico nazionale e' il massimo organismo del Partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attivita' complessiva del Partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. Si riunisce su iniziativa della direzione o in via straordinaria su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti ed e' convocato dal Presidente. Ne fanno parte di diritto le segretarie ed i segretari di federazioni e le/i segretarie/i regionali. La sostituzione delle/dei segretarie/i di federazione o regionali determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico nazionale. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il Partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. Le/i componenti del comitato politico nazionale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla sostituzione. Il comitato politico nazionale elegge nel suo seno la/il Segretario/o del Partito, la/il Presidente, la/il Tesoriera/e, la segreteria e la direzione nazionale. La/il Presidente del Partito convoca le riunioni del comitato politico nazionale e ne presiede i lavori.
- 154
155 39) La direzione nazionale e' composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a sessanta. Della direzione nazionale fanno parte di diritto la/il Presidente del Partito, la/il Segretario/o, la/il Tesoriera/e, le/i Presidenti dei Gruppi parlamentari e la/il presidente del collegio nazionale di garanzia. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad assicurare la continuita' dell'attivita' politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei Gruppi parlamentari.
- 156
157 40) La segreteria nazionale e' organo con funzioni operative. Ne fanno parte di diritto la/il Segretario/o, la/il Presidente e la/il Tesoriera/e. Alla segreteria nazionale compete anche di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno, di istruirne i lavori.
- 158
159 41) La/il Segretario/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della Segreteria. Rappresenta il Partito.
- 160
161 42) L'elezione della/del Presidente, della/del Segretario/o e della/del Tesoriera/e, a tutti i livelli, e' fatta a scrutinio segreto. La seduta di votazione e' valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga il numero richiesto per la validita' della seduta si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. La seduta in seconda convocazione e' valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.
- 162
163
164 43) Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia e' segreto. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla presenza delle compagne, occorre assicurare, in linea di tendenza, una presenza di un sesso rispetto all'altro che non sia n, inferiore al 30%, n, superiore al 70%, in prospettiva di una presenza paritaria tra i sessi. In caso di piu' liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verra' calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.
- 165
166 44) La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. La proposta viene avanzata dal segretario di federazione

o regionale. E' possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene piu' voti.

167

168 45) Per tutti gli altri incarichi di Partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto palese.

169

170 46) Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione se e' presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

171

172 47) La/Il Direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal Segretaria/o nazionale.

173

174 48) L'assunzione delle/dei funzionario/i di Partito e' a tempo determinato ed e' decisa dalle segreterie. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionario/i non puo' essere superiore ad un decimo delle/dei componenti. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionario/i di partito non puo' essere superiore al trenta per cento.

175

176 49) La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti e' consentita solo eccezionalmente ed e' deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante. Le cooptazioni non possono comunque risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.

177

178

179 XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA

180

181 50) Il collegio di garanzia e' istituito presso i circoli, le federazioni, i regionali e in sede centrale, e' composto da un numero di membri non superiore ad un decimo degli organismi politici rispettivi, comunque non inferiore alle tre unita'. E' eletto con le procedure di cui al precedente art. 43. Ogni collegio elegge nel proprio seno una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge una presidenza composta dalla/dal presidente, da due vicepresidenti e due membri che fanno parte di diritto del comitato politico nazionale. Il collegio nazionale di garanzia si da' un proprio regolamento interno. E' compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:

182 - esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti;

183 - garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto;

184 - adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

185 - formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

186 - esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie;

187 - esprimere parere sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 53;

188 - verificare i bilanci ed i conti consuntivi. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone, di cui una/un Presidente.

189 Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto.

190 Il collegio federale di garanzia e' istanza di appello rispetto ai collegi di circolo. Quello nazionale e' istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.

191 Il collegio federale di garanzia e' competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo, ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali

nonch, di giudicare sulla conformita' allo statuto di questi ultimi.

192
193

51) In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia.

194
195
196
197
198
199
200
201

52) Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al Partito sono:

- il richiamo formale;
- la sospensione da incarichi direttivi;
- la decadenza da incarichi direttivi;
- la sospensione dal Partito;
- l'allontanamento dal Partito.

La sospensione da incarichi direttivi e' adottata in caso di gravi violazione dello Statuto. La decadenza da incarichi direttivi e' adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute. La sospensione dal Partito e' adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto ovvero di comportamenti lesivi della immagine pubblica del Partito. L'allontanamento dal Partito e' adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del Partito. Le sanzioni sono deliberate, con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. Contro la deliberazione di sanzioni e' ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'organismo di appello nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sanzione.

202
203

53) Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del Partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. La gestione delle istanze di cui sopra e' affidata temporaneamente ad un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.

204
205

54) L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed invitata/o alla riunione dell'organo che esamina il suo caso. Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine e' elevato a tre mesi per il Collegio nazionale di garanzia.

206
207

55) La sospensione cautelativa dall'attivita' di partito puo' essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non puo' essere stabilita per piu' di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessita'. La deliberazione e' assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalita'.

208
209
210
211

XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

212

56) Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al Partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o. La/il candidata/o non puo' svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal Partito. Le/gli elette/i debbono:

213
214

- conformarsi agli orientamenti del Partito ed al regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato.

215

- versare al Partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale.

216
217
218

57) Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del Segretario/o nazionale e della/del Presidente del Partito. Non puo' essere ricoperta la stessa carica elettiva per piu' di due mandati interi : a tal fine sono assimilate le cariche di deputata/o europeo, deputata/o o senatrice/ore. Il comitato politico nazionale, con voto della maggioranza dei suoi componenti, puo' stabilire eccezioni al presente vincolo.

219
220

58) Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso la ratifica di tutte le

liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale. Il comitato politico regionale valuta la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.

221
222

59) Per le candidature al Parlamento nazionale i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le proposte per i collegi uninominali della circoscrizione di appartenenza, nonché, quelle per la formazione delle liste della quota proporzionale. La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale. Per le candidature al Parlamento europeo la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

223
224
225
226
227

XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

60) I mezzi finanziari del Partito sono costituiti: dalle quote del tesseramento; dal finanziamento pubblico; da sottoscrizioni volontarie; dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche. Ogni organizzazione di Partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono per ogni entrata derivante dalle iniziative del Partito le quote da ripartire fra le diverse istanze. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di Partito. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.

228
229

61) La/il tesoriere/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi sia attiva che passiva in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La/il tesoriere/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. La/il Tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al Partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

230
231

62) I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del Partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio nazionale di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature,

232
233

63) Ciascuna organizzazione di Partito deve redigere annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriere/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali. I bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i. Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di stampa del Partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.

234
235
236
237
238

XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

64) La stampa del Partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il Partito

dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

XV - I SIMBOLI DEL PARTITO

65) La bandiera del Partito e' rossa e reca in colore oro la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali e' legato all'asta della bandiera. Il simbolo del Partito riproduce all'interno di un cerchio rosso e su fondo bianco la bandiera rossa inastata, distesa, inclinata a sinistra. Nel semicerchio inferiore, disposta ad arco di cerchio concavo, e' inserita una striscia con i colori nazionali; nel semicerchio superiore disposta ad arco di cerchio convesso, e' inserita la scritta "PARTITO COMUNISTA".

Gli inni del Partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.

Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del Partito possono essere plurilingui.

XVI - NORME TRANSITORIE

I - Con l'approvazione del presente Statuto le/i segretarie/i di circoli non eletti nei comitati politici federali vi entrano come invitati permanenti con diritto di parola ma non di voto.

II - Entro la data del 1 gennaio 1998, per uniformare l'organizzazione del Partito al dettato dell'art.14 del presente Statuto, tutti i circoli territoriali dovranno essere costituiti da almeno 20 iscritte/i e tutti i circoli di luogo di lavoro o di studio da almeno 10 iscritte/i.

296 DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306 APPROVATO DAL TERZO CONGRESSO NAZIONALE
307 (12/15 DICEMBRE 1996)
308
309